



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)**

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 28 novembre 2012
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 27 luglio 2018

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota e soglia di esenzione

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale può essere differenziata utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge dello Stato, nel rispetto del principio di progressività.
3. Il Comune può stabilire una soglia di reddito al di sotto della quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta. Nel caso di superamento di tale limite di reddito l'addizionale comunale si applica al reddito complessivo.
4. Per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF viene determinata in punti 0,50 percentuali per tutti gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'IRPEF. Per il medesimo anno viene fissata una soglia di reddito, pari a euro 7.000,00, al di sotto della quale l'addizionale stessa non è dovuta. Nel caso di superamento di tale limite, si applica il comma 3, secondo periodo.
- 4-bis A decorrere dall'anno 2019 la soglia di reddito di cui al comma 4, al di sotto della quale l'addizionale stessa non è dovuta, è fissata in € 10.000,00. Resta fermo che in caso di superamento di tale limite, si applica il comma 3, secondo periodo.
5. Per gli anni successivi l'aliquota e la soglia di esenzione potranno essere variate con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi di anno in anno entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione della deliberazione di variazione entro il termine previsto nel precedente periodo, si intendono prorogate l'aliquota e la soglia di esenzione fissate per l'anno precedente.
6. Le deliberazioni di approvazione del presente regolamento e di approvazione delle sue modificazioni, nonché le deliberazioni di variazione delle aliquote e della soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, sono pubblicate nel sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 360/1998.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta da tutti i soggetti passivi IRPEF aventi domicilio fiscale nel Comune di Paese alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al Comune di Paese secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5 – Rinvio a norme

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente regolamento si applicano le disposizioni in materia previste dalle leggi vigenti.

Art. 6 – Efficacia

1. Le norme contenute nel presente regolamento hanno efficacia dall'1 gennaio 2013.
2. Le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 2 del presente regolamento, hanno efficacia dall'1 gennaio 2019.